



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA
CON I POTERI DEL CONSIGLIO METROPOLITANO**

Deliberazione n. 5 del 12/07/2024

OGGETTO: Revoca della deliberazione n. 191 del 29/12/2020 del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Metropolitan e degli atti connessi e consequenziali. Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194 lett.a) del d.lgs n.267/00 a favore dei sigg.ri Toscano Carmelo, Lenzo Teresa e Toscano Elvira.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno DODICI del mese di LUGLIO, alle ore 10:40, nella sede di Palazzo dei Leoni, il Commissario ad Acta Dott. Mastrolembro Ventura Domenico nominato con D.A. n. 227/S.3/2024 del 27/06/2024 in sostituzione del Consiglio Metropolitan, con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Rossana Carrubba;

VISTO il Decreto dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento delle Autonomie Locali – Servizio 3 – n. 227/S.3/2024 del 27/06/2024 di nomina del Dott. Mastrolemba Ventura Domenico, in qualità di Commissario ad Acta per l'adozione degli atti in sostituzione del Consiglio Metropolitan;

VISTA la L.R. n° 15/2015 e ss.mm.ii.;

VISTE le LL.RR. n° 48/1991 e n° 30/2000 che disciplinano l'O.R.EE.LL.;

VISTO il D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mmm.ii.;

VISTA l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n° 30/2000:

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale proponente;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

RITENUTO di provvedere in merito;

DELIBERA

APPROVARE la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto, facendola propria integralmente.

☒ Il Commissario ad Acta, Dott. Mastrolemba Ventura Domenico stante l'urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 comma 2, della L.R. n° 44/1991.

Messina, 12/07/2024

Il Commissario ad Acta
F.to Dott. Mastrolemba Ventura Domenico



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Proposta di deliberazione del Commissario ad Acta, con i poteri del CONSIGLIO METROPOLITANO

della I DIREZIONE “Servizi Legali e del Personale”

Servizio “Affari Legali”

Dirigente Dott. Giorgio La Malfa

**OGGETTO: Revoca della deliberazione n. 191 del 29/12/2020 del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Metropolitano e degli atti connessi e consequenziali.
Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194 lett.a) del d.lgs n.267/00 a favore dei sigg.ri Toscano Carmelo, Lenzo Teresa e Toscano Elvira.**

PREMESSO CHE:

- con ricorso notificato il 15/03/2001, i Sigg.ri Toscano Carmelo, Lenzo Teresa e Toscano Elvira convenivano in giudizio l'allora Provincia Regionale di Messina oggi Città Metropolitana di Messina, esponendo di essere proprietari a vario titolo, dei seguenti beni ubicati in Furci Siculo

- a) tratto di terreno, particella 294, fg. 9;
- b) casetta di tipo rurale alla partita 1000487, particella 295, cat. A/6, cl. 2;
- c) tratto di terreno, particella 299, alla partita 5011, fg. 9;
- d) tratto di terreno, particella 683, fg. 9;
- e) tratto di terreno, particella 673, fg. 9),

tutti occupati con urgenza per 60 mesi, con ordinanza del Sindaco di Furci Siculo n. 16/espr del 16/03/1991, nei quali la Provincia Regionale di Messina si era immessa in possesso, con relativi verbali di consistenza del 22/04/1991 (per le particelle nn. 299 e 683) e del 10/06/1991 (partt. nn. 294, 295 e 673), per la realizzazione dei lavori di sistemazione ed allargamento della strada agricola S. Antonio, il cui progetto era stato approvato con provvedimento n. 337/c del 20/07/1989, dichiarando l'opera di pubblica utilità indifferibile ed urgente;

- in considerazione di tali circostanze e del fatto che la Provincia Regionale di Messina non aveva attivato la procedura espropriativa entro i termini di cui al decreto di occupazione, i ricorrenti chiedevano al TAR Sicilia, sez. di Catania che venisse riconosciuto il loro diritto all'indennità per il periodo di occupazione illegittima dal 10/06/1991 (partt. 294, 295 e 673) e dal 22/04/1991 (partt. 299 e 683), nonché al risarcimento del danno da occupazione appropriativa;

- costituitasi in giudizio la Provincia di Messina, il TAR Sicilia, sez. di Catania, con sentenza n. 1635 del 04/07/2017, resa nel giudizio n° 1441/2001 R.G, così decideva: *“Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (sezione Seconda) accoglie il ricorso introduttivo, nei termini e nei limiti di cui in motivazione, e per l'effetto: - condanna la Città Metropolitana di Messina a restituire ai ricorrenti, previa eventuale riduzione in pristino, i terreni occu-*

pati ed a risarcire il relativo danno per l'occupazione illegittima, ovvero, in alternativa, ad acquisire il bene e risarcire il danno derivante dall'occupazione illegittima ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42-bis DPR n. 327/2001 salva ogni altra ipotesi di acquisto legittimo del bene stesso; - dispone che la Città Metropolitana di Messina si determini in ordine alla restituzione o all'acquisizione dell'immobile entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza e che l'eventuale provvedimento di acquisizione sia tempestivamente notificato ai proprietari e trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell'Amministrazione procedente, nonché comunicato alla Corte dei Conti; - condanna la Città Metropolitana di Messina alla rifusione, in favore dei ricorrenti in solido, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.000,00 (euro 1.000,00), oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa";

CHE detta sentenza aveva indicato solo nella parte motiva, sia pure *incidenter tantum*, in mq. 3.317 la superficie oggetto di esproprio;

Sulla scorta di parere reso dal difensore dell'Ente, che giudicava la sentenza non meritevole di gravame, la Provincia Regionale di Messina non proponeva appello, di talchè tale provvedimento è divenuto irrevocabile;

ATTESO CHE non avendo l'Ente dato spontanea esecuzione alla sentenza n. 1635 del 04/07/2017, i Sigg.ri Toscano Carmelo, Lenzo Teresa Maria e Toscano Giovanni (quest'ultimo, avente causa, per atto di donazione, di Toscano Elvira, nata a Furci Siculo il 20/09/1926, e *medio tempore* deceduta in S. Teresa di Riva in data 04/10/2011) hanno proposto innanzi al TAR Sicilia, sez. di Catania, ricorso per ottemperanza, NRG 588/2019;

CHE, con sentenza n. 2747 del 23/10/2020, il TAR Sicilia, sez. di Catania ha accolto il ricorso, nominando - in caso di inadempimento dell'Amministrazione nei successivi 180 giorni - quale Commissario *ad acta* il Direttore Generale del Dipartimento Urbanistica dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, con possibilità di delega di altro Funzionario del medesimo Ufficio;

CHE, a seguito della notifica della sentenza di nomina del Commissario *ad acta*, la Città Metropolitana di Messina si è attivata per dare esecuzione alla sentenza, esitando la deliberazione del Commissario Straordinario n. 191 del 29/12/2020, adottata con i poteri del Consiglio Metropolitan, con la quale l'Ente, ha riconosciuto come debito fuori Bilancio ex art. 194 lett. a) D.Lgs. n. 267/2000, a favore dei sigg.ri Toscano l'importo di € 229.227,02, calcolato tuttavia erroneamente su una superficie di mq 3.317,00 quale superficie considerata oggetto di occupazione e trasformazione senza tuttavia contestualmente procedere all'acquisizione dei terreni ex art.42 bis del DPR n.380/01;

CHE il predetto provvedimento è stato adottato in maniera errata perché è stato liquidato l'erroneo importo di € 229.227,02 senza prima calcolare la misura delle particelle oggetto di esproprio e dunque dell'area da acquisire al patrimonio dell'ente e senza che la Città Metropolitana abbia proceduto formalmente alla acquisizione al proprio patrimonio;

CHE in virtù della suddetta errata delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio è stata liquidato ed effettivamente corrisposto in favore dei ricorrenti l'importo di € 229.227,02 , con disposizione di pagamento n. 81 del 19/02/2021 e mandato di pagamento n. 1848 del 25/02/2021, accreditato sul conto corrente loro intestato determinando così il concretizzarsi di un danno erariale per esborso di somme non dovute;

ATTESO CHE la Città Metropolitana, pur avendo erogate impropriamente le somme corrispondenti al valore dei terreni, determinate in maniera errata, non aveva dato completa esecuzione alla sentenza n. 1635/2017 con l' acquisizione al proprio patrimonio dell'area espropriata, con provvedimento prot. n. 15408 del 30/09/2021 il Commissario *ad Acta* nominato dal TAR Sicilia, sez. di Catania con sentenza n. 2747 del 23/10/2020, ha delegato in detta funzione l'Ing. Pietro Alfredo Scaffidi Abbate, che si è insediato in data 13/10/2021, come da verbale redatto in tale occasione;

CHE, dovendosi procedere alla acquisizione delle aree oggetto di esproprio al proprio patrimonio, la Città Metropolitana ha affidato al Geom. Garufi Angelo Salvatore l'incarico di procedere al frazionamento delle particelle irreversibilmente trasformate già di proprietà dei ricorrenti;

CHE, in seguito al frazionamento eseguito dal Geom. Garufi, approvato dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Catasto di Messina, con protocollo n. 32022/ME00685509 del 26.07.2022, è emerso che le particelle da acquisire hanno una superficie totale di mq. 313 dalle quali devono, tuttavia, essere sottratte le particelle n. 1947 per mq 6 e 1950 per mq 61 che, derivanti da precedentemente frazionamento, erano state acquisite dal Demanio di Stato per cui non sono né acquisibili né indennizzabili;

CONSIDERATO che, proprio sulla scorta di detto frazionamento, il Commissario ad Acta con deliberazione n. 2 del 01/06/2023 ed in esecuzione della sentenza del TAR Catania n. 1635/2017 ha così deliberato: *“DISPORRE ai sensi dell'art.42 bis del DPR n. 327/2001 ed in esecuzione delle sentenze n. 1635/2017 e n. 672/2021 del TAR Sicilia sez di Catania la definitiva acquisizione al patrimonio indisponibile della Città Metropolitana di Messina delle aree site in Furci (ME), già di proprietà dei Sigg. Omissis, ... contraddistinte dalle seguenti particelle, con indicazione, accanto a ciascuna, della relativa estensione Particelle 1941 superfice mq 86,00; particella 1942 superfice mq 7,00; particella 1943 superfice mq 58,00; particella 1949 superfice mq 38,00; particella 1952 superfice mq 57,00 Totale superfice mq 246, dando mandato alla Città Metropolitana di Messina di procedere immediatamente a porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali di propria competenza (trascrizione, volturazione, e acquisizione al patrimonio dell'ente), dando atto, altresì, che il valore venale del bene è stabilito in euro 33,57 come determinato dall'Ing. G. Celi nella relazione tecnica, rivalutata all'attualità, alla quale occorre applicare tutte le statuizioni di cui all'art. 42 bis del T.U. sulle espropriazioni per pubblica utilità (dpr n. 327 del 08/06/2001 e ss mm eii) e quantificando in € 39.667,59, la somma per l'acquisizione definitiva dei beni;*

CHE la superiore delibera n. 2 del Commissario Ad Acta è stata successivamente dallo stesso rettificata con delibera n. 3 del 14/06/2023 con la quale è stato disposto: *“RETTIFICARE la deliberazione n. 2 del 01/06/2023 nella parte in cui è stato indicato in euro 39.667,59, anziché euro 65.536,18 l'importo spettante ai Sigg.ri Toscano Carmelo, Lenzo Teresa e Toscano Giovanni per l'acquisizione definitiva, ai sensi dell'art 42 bis DPR n. 327/2001 della superficie di mq 246,00 e per l'occupazione illegittima di ulteriori m.q. 243,81 del fondo di loro proprietà sito in Furci Siculo, utilizzati per la sistemazione e allargamento della Strada Agricola S. Antonio; SOSTITUIRE la tabella allegato 4, l'allegato 6 e l'allegato 7 alla deliberazione commissariale n. 2 del 01/06/2023 con gli allegati A,B e C della presente deliberazione, parte integrante della stessa; RETTIFICARE la deliberazione del Commissario ad Acta n. 2 del 01/06/2023 nella parte in cui dispone che il provvedimento medesimo venisse notificato a Toscano Elvira sostituendo il nominativo di Toscano Elvira con Toscano Giovanni; CONFERMARE le altre statuizioni della deliberazione commissariale n. 2/2023 per quanto concerne le attività necessarie all'acquisizione, trascrizione e volturazione al patrimonio indisponibili della Città Metropolitana di Messina delle aree medesime....”;*

CHE entrambi i succitati provvedimenti commissariali sono stati notificati dalla Città Metropolitana di Messina ai Sig. Toscano Carmelo, Lenzo Teresa Maria, Toscano Giovanni, nonché al loro procuratore, Avv. Prestipino Vincenza in data 04/07/2023;

DATO ATTO che i Sigg. Toscano Carmelo, Lenzo Teresa e Toscano Giovanni hanno proposto reclamo al TAR Sicilia, sez. di Catania, con ricorso notificato il 25/07/2023, introitato al Protocollo Generale al n. 26113 del 26/07/2023, chiedendo la declaratoria di nullità e/o illegittimità dei succitati provvedimenti del Commissario ad Acta, ritenuti erronei e contraddittori.

CHE il giudizio instaurato dai sigg.ri Toscano si è concluso con la sentenza n. 2955 del 10/10/2023, con cui la Seconda sezione del TAR Sicilia, sez. Catania, ha accolto parzialmente il ri-

corso dei Sigg. Toscano Carmelo, Lenzo Teresa e Toscano Giovanni, annullando i provvedimenti commissariali nella sola parte in cui dispongono in ordine alla quantificazione del dovuto: il TAR ha statuito che il Commissario poteva “ *solo disporre l’acquisizione, perché l’Amministrazione aveva già provveduto sul quantum, posto che, come è noto, anche qualora sia stata contemplata la nomina di un commissario ad acta e persino se questi si sia già insediato, l’Amministrazione non perde il potere di provvedere (sul punto, cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n. 8 in data 25 maggio 2021). Ne consegue che, qualora l’Amministrazione abbia dato esecuzione alla pronuncia, il commissario non dispone del potere di intervenire su tale determinazione;*” il TAR, inoltre, partendo dalla considerazione che nella sentenza n. 1635/2017, il TAR Sicilia, sez. Catania aveva affermato solo - ed erroneamente – che *...i ricorrenti hanno chiesto esclusivamente la condanna a titolo di risarcimento per l’illegittima occupazione e trasformazione di mq 3.317,00 di proprietà*, e che non vi è, però, alcuna effettiva statuizione di natura quantitativa in ordine all’area da restituire e, anzi, il Tribunale ha, nel prosieguo della decisione fatto ripetutamente riferimento ai “*terreni illegittimamente occupati*”, alla “*restituzione del bene*”, alla “*restituzione effettiva del bene*”, ai “*terreni effettivamente occupati*”, al “*terreno occupato*”, etc., sicché rileva senza dubbio l’occupazione realmente intervenuta, la quale, nel caso di specie, avuto riguardo all’obiettivo estensione delle particelle interessate, è pari a metri quadri 313,00, effettuata dal Commissario ad acta, ha statuito a tal proposito che” *la relativa questione dovrà essere eventualmente risolta dall’Amministrazione nella sede amministrativa, mediante intervento in autotutela sul provvedimento che la stessa ha già adottato* “(cioè la già citata deliberazione commissariale n. 191/2020);

RITENUTO di dovere procedere alla revoca in autotutela della deliberazione n. 191 del 20 dicembre 2020 del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Metropolitan, con cui venne deliberato di riconoscere come debito fuori Bilancio, ai sensi dell’art. 194 let. a) D.Lgs. n. 267/2000 in esecuzione della sentenza n. 1635/2017 del TAR Sicilia, sez. di Catania, in favore dei Sigg. Toscano Carmelo, Lenzo Teresa e Toscano Giovanni, l’importo a titolo risarcitorio di € 229.227,02, determinato in maniera errata come certificato dagli accertamenti tecnici cui è pervenuto il Geom. Garufi Angelo Salvatore per cui la “ *superficie definitivamente trasformata da acquisire risulta essere di mq 246 come da visure catastali che si allegano, mentre quella originariamente occupata è stata di mq 459,91*”;

CHE il provvedimento di revoca è necessario per tutelare l’interesse pubblico alla legittimità dell’azione amministrativa che nella fattispecie impone la necessità di procedere ad un sollecito avvio del procedimento per il recupero delle somme erroneamente esborsate in eccedenza ai Sigg. Sigg. Toscano Carmelo, Lenzo Teresa e Toscano Giovanni;

VISTE le risultanze dell’istruttoria della III Direzione di questo Ente che ha quantificato in € 65.536,18, la somma dovuta, così determinata:

- Superficie complessivamente occupata ed acquisita mq. 246 x € 70,36 =	€ 17.308,56
- Risarcimento danni non patrimoniali 10%	€ 1.730,86
- Interessi legali 5% annuo su € 17.308,56 dall’11/6/96 al 30/5/23	€ 23.352,33
- Interessi legali 5% su € 17.154,47 (per superficie occupata ma non trasformata, né acquisita, per mq. 243,81 x € 70,36) dall’11/6/96 al 30/5/2023	€ 23.144,43;

CHE risultano, inoltre, dovute le spese di lite, liquidate dal TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, con sentenze n. 1635/2017 e 2747/2020, per l’importo complessivo di € 3.218,24;

CHE, sulla scorta della suindicata istruttoria della III Direzione di questo Ente, fatta propria con il presente atto, si rende necessario disporre la revoca in autotutela della Deliberazione n. 191 del 29/12/2020 finalizzata alla rettifica della somma corrisposta ai Sigg. Toscano Carmelo, Lenzo Teresa Maria, e Toscano Giovanni, dando atto che la somma dovuta, e già corrisposta, ammonta

complessivamente ad € 68.754,42, riferita alla superficie acquisita di mq. 246, alla superficie occupata ma non trasformata di mq. 243,81, e alle spese legali;

DATO ATTO CHE ad oggi la differenza tra la somma liquidata ai sig.ri Toscano (€ 229.227,02) e quella che sarebbe stata effettivamente dovuta (€ 68.754,42) per l'illegittima occupazione del loro terreno di mq 313,00 sulla base di quanto rappresentato negli atti sopra citati, non è stata recuperata;

CHE giusto decreto sindacale n. 50 dell'8/03/2023 è stato conferito incarico all'Avv. Enrico Vinci del foro di Messina per il recupero delle suddette somme in sede giudiziale;

RICHIAMATE le numerose pronunce della Giustizia Amministrativa in riferimento al potere di autotutela in capo alla P.A., previsto dall'art. 21 *quinquies* L. n.241/1990, e, in particolare, *ex multis*:

“ ..., la revoca di un provvedimento rientra nel potere di autotutela attribuito all'amministrazione, la quale attraverso il suo esercizio torna, per ragioni di opportunità, su una propria decisione. Dette ragioni di opportunità possono essere determinate dalla sopravvenienza di motivi d'interesse pubblico, dal mutamento della situazione di fatto o da una rinnovata valutazione dell'interesse pubblico originario ”. _ (TRGA Bolzano, sentenza n. 216/2022);

“... la revoca di un atto amministrativo configura l'esercizio di un potere ampiamente discrezionale ed esige il raffronto con l'interesse privato sotteso all'atto da revocare (...), come unanimemente ritenuto in giurisprudenza (cfr. per tutte, da ultimo, la sentenza della sez. II della sede di Salerno di questo TAR del 13/1/2023 n. 75, sulla necessità “che le ragioni addotte a sostegno della revoca rivelino la consistenza e l'intensità dell'interesse pubblico che si intende perseguire con il ritiro dell'atto originario nonché la prevalenza di tale interesse pubblico su quello del privato che aveva ricevuto vantaggi dal provvedimento originario a lui favorevole (Cons. Stato, sez. IV, 12 aprile 2021, n. 2945) ”. _ (TAR Napoli, sentenza n. 1842/2023);

“In generale sull'istituto della revoca, il Collegio, sulla scorta dei principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa, osserva che:

a) la revoca dei provvedimenti amministrativi, disciplinata dall'art. 21 - quinquies, l. n. 241 del 1990 (e introdotta dall'art. 14, l. 11 febbraio 2005, n. 15), si configura come lo strumento dell'autotutela decisoria preordinato alla rimozione, con efficacia ex nunc, di un atto ad efficacia durevole, in esito a una nuova (e diversa) valutazione dell'interesse pubblico alla conservazione della sua efficacia (cfr., ad esempio, Cons. Stato, sez. III, 29 novembre 2016, n. 5026);

b) i presupposti del valido esercizio dello ius poenitendi sono definiti dall'art. 21 - quinquies (come modificato dall'art. 25, comma 1, lett. b-ter, d.l. 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla l. 11 novembre 2014 n. 164) con formule lessicali (volutamente) generiche e consistono nella sopravvenienza di motivi di interesse pubblico, nel mutamento della situazione di fatto (imprevedibile al momento dell'adozione del provvedimento) e in una rinnovata (e diversa) valutazione dell'interesse pubblico originario (tranne che per i provvedimenti autorizzatori o attributivi di vantaggi economici) (Cons. Stato, sez. VI, 6 aprile 2020, n. 2254);

c) il potere di revoca, a differenza del potere di annullamento d'ufficio, che postula l'illegittimità dell'atto rimosso d'ufficio, esige solo una valutazione di opportunità, seppur ancorata alle condizioni legittimanti dettagliate all'art. 21-quinquies l. n. 241/1990, sicché il valido esercizio dello stesso resta, comunque, rimesso ad un apprezzamento ampiamente discrezionale dell'amministrazione procedente (cfr., tra le molte, Cons. Stato, Sez. III, 6 maggio 2014 n. 2311);

d) ad ogni modo, l'atto di revoca, anche se per sua natura ampiamente discrezionale, deve dar conto del raffronto con l'interesse privato sotteso all'atto oggetto di revoca, atteso che la previsione normativa dell'art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990 deve essere interpretata alla luce anche dei principi generali dell'ordinamento della tutela della buona fede, della lealtà nei rapporti tra privati e Pubblica Amministrazione e del buon andamento dell'azione amministrativa,

che implicano il rispetto della imparzialità e della proporzionalità; ne discende che la revisione dell'assetto di interessi recato dall'atto originario deve essere preceduta da un confronto procedimentale con il destinatario dell'atto che si intende revocare, non essendo sufficiente, per legittimare la revoca, un ripensamento tardivo e generico circa la convenienza dell'emanazione dell'atto originario, per converso essendo necessario che le ragioni addotte a sostegno della revoca rivelino la consistenza e l'intensità dell'interesse pubblico che si intende perseguire con il ritiro dell'atto originario nonché la prevalenza di tale interesse pubblico su quello del privato che aveva ricevuto vantaggi dal provvedimento originario a lui favorevole (cfr. Cons. Stato, sez. III, 29 novembre 2016, n. 5026; sez. IV, 10 luglio 2018, n. 4206)." (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 2945/2021; cfr. anche, conformemente, Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 7474/2022; TAR Napoli, sentenza n. 1769/2023);

CONSIDERATO che questo Ente, con nota prot. n. 40735 del 07/11/2023, ai sensi dell'art.7 della legge n.241/90 ha dato comunicazione ai Sigg.ri Toscano Carmelo, Lenzo Teresa e Toscano Giovanni, di avvio del procedimento di revoca della deliberazione n. 191 del 20 dicembre 2020 del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Metropolitan, nonché degli atti connessi e consequenziali, ex art. 21 *quinquies* della stessa L. n. 241/1990;

CHE questo Ente, con nota prot. n. 45862 del 06/12/2023, ha dato comunicazione ai Sigg.ri Toscano Carmelo, Lenzo Teresa e Toscano Giovanni della conclusione del suddetto procedimento;

VISTA la L.R. n° 15/2015 e ss.mm.ii.;

VISTE le LL.RR. n° 48/1991 e n° 30/2000 che disciplinano l'O.R.EE.LL.;

VISTO il D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mmm.ii.;

VISTA l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n° 30/2000:

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale proponente;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

RITENUTO di provvedere in merito;

SI PROPONE CHE IL COMMISSARIO *ad acta*, con i poteri del Consiglio Metropolitan

DELIBERI

1. PRENDERE ATTO di quanto contenuto nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui deve intendersi integralmente riportato;

2. REVOCARE la deliberazione n. 191 del 20 dicembre 2020 adottata dal Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Metropolitan, con cui venne deliberato di riconoscere a favore dei sigg.ri Toscano Carmelo, Lenzo Teresa e Toscano Giovanni, ai sensi dell'art. 194 lett. a) del d.Lgs. n. 267/2000, il debito fuori Bilancio scaturente dalla sentenza n. 1635/2017 del TAR Sicilia, sez. di Catania, a titolo risarcitorio per l'occupazione e trasformazione di immobili di proprietà dei Sigg. Toscano Carmelo, Lenzo Teresa e Toscano Giovanni, siti in Furci Siculo;

3. FARE PROPRI i conteggi risultanti dall'istruttoria della III Direzione, allegati al presente atto quale parte integrante, e quantificare in € 65.536,18, la somma dovuta ai Sigg. Toscano Carmelo, Lenzo Teresa Maria e Toscano Giovanni, così determinata:

- Superficie complessivamente occupata ed acquisita mq. 246 x € 70,36 = € 17.308,56
- Risarcimento danni non patrimoniali 10% € 1.730,86
- Interessi legali 5% annuo su € 17.308,56 dall'11/6/96 al 30/5/23 € 23.352,33
- Interessi legali 5% su € 17.154,47 (per superficie occupata ma non trasformata,

né acquisita, per mq. 243,81 x € 70,36) dall'11/6/96 al 30/5/2023 € 23.144,43;

4. DARE ATTO che risultano, inoltre, dovute le spese di lite, liquidate dal TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, con sentenze n. 1635/2017 e 2747/2020, per l'importo complessivo di € 3.218,24;

5. DARE ATTO che la revoca in autotutela è determinata dalla necessità di rispettare l'interesse pubblico alla corretta erogazione della somma dovuta ai sigg.ri Toscano a titolo di riconoscimento del danno di cui al punto 2. determinato in eccesso nell'importo di € 229.227,02 sull'errato presupposto che l'area illegittimamente occupata da acquisire al patrimonio dell'ente avesse una estensione di mq. 3317, laddove l'area di proprietà dei sigg.ri Toscano da acquisire è di mq. 313, come successivamente acclarato dal frazionamento dal Geom. Garufi Angelo Salvatore (a tal fine incaricato da questo Ente), fatto proprio dal Commissario ad acta, Ing. Pietro Alfredo Scaffidi Abate, con proprie deliberazioni n. 2/2023 e n. 3/2023;

6. RICONOSCERE ai sensi dell'art. 194 lett. a) D.Lgs. n. 267/2000, il debito fuori bilancio scaturente dalla sentenza n. 1635/2017 del TAR Sicilia, sez. di Catania, nella corretta misura di € **68.754,42**, a titolo risarcitorio per l'occupazione e trasformazione di immobili di proprietà dei Sigg. Toscano Carmelo, Lenzo Teresa e Toscano Giovanni, siti in Furci Siculo e delle spese legali;

7. DARE ATTO che la somma dovuta, e già corrisposta, ai Sigg. Toscano Carmelo, Lenzo Teresa Maria, e Toscano Giovanni, ammonta complessivamente ad € 68.754,42, riferita alla superficie acquisita di mq. 246, alla superficie occupata ma non trasformata di mq. 243,81, e alle spese legali;

8. DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

9. DARE MANDATO al Dirigente della I Direzione "Servizi Legali e del Personale" di procedere, per quanto di competenza, ad adottare i consequenziali atti in autotutela, tenendo conto delle risultanze del riconoscimento del debito per come risulta al precedente punto 6.;

10. TRASMETTERE, a cura della Segreteria Generale, il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002;

11. DARE ATTO, altresì, che, ai fini della pubblicità legale, l'atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali;

12. PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale dell'Ente - Sezione "Amministrazione Trasparente - Provvedimenti" sottosezione "Provvedimenti Organo indirizzo politico" (L.R. n. 22/08);

13. Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso entro 60 gg., a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio, innanzi al T.A.R. o entro 120 gg. al Presidente della Regione Siciliana.

Il Dirigente
F.to Dott. Giorgio La Malfa



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
III DIREZIONE "VIABILITA' METROPOLITANA"

OTTEMPERANZA CITTA' METROPOLITANA MESSINA/TOSCANO+2 FURCI

PERIODI DI RIFERIMENTO :

10/06/1991 - IRREVERSIBILITA' DEL BENE (VERBALE IMMISSIONE IN POSSESSO)
11/06/1996 - TERMINE OCCUPAZIONE LEGGITTIMA

1) SUPERFICIE COMPLESSIVAMENTE OCCUPATA
Vedi frazionamento Garuffi

provenienti da particelle intestate a Toscana+2

part. 1941	mq. 86
part. 1942	mq. 7
part. 1943	mq. 58
part. 1949	mq. 38
part. 1952	mq. 57

MQ 246

2) VALORE UNITARIO AL MQ.

2a) valore unitario al mq. calcolato alla data dell'irreversibilità
del bene (10.06.1991)

Stima Ing. G. CELI E/mq 65.000

EURO 33,57

2b) valore unitario al mq. (vedi 2a))

rivalutato al 30 Aprile 2023

70,36

(fonte www.avvocatoandreaani.it/servizi)

A) VALORE MERCATO ALLA DATA DEL 30 APRILE 2023

€ 17.308,56

IMPORTO TOTALE INDENNITA' D'ESPROPRIO

€ 17.308,56

B) RISARCIMENTO DANNI NON PATRIMONIALI

art.42 Bis comma 1 DPR n.327/2001 T.U. espropriazioni per
pubblica utilità

(10 % VALORE MERCATO)

€ 1.730,86

C) RISARCIMENTO PER OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA

(dalla data della scadenza dell'occupazione legittima 11/06/1996 e fino al 30/05/2023)

Interesse legale pari al 5% annuo sul valore di mercato della superficie di mq. 246,00,

occupata ed irreversibilmente trasformata

art.42 Bis comma 3 DPR n.327/2001 T.U. espropriazioni per
pubblica utilità

(fonte www.avvocatoandreaani.it/servizi)

-su valore di mercato € 17.308,56

data iniziale 11 giugno 1996-Data finale 30 Maggio 2023

€ 23.352,33

-su superficie occupata ma non trasformata irreversibilmente

superficie pari a mq. 482,81

mq. 482,81 (da particellare espr. progetto) - mq.246,00 (da frazionamento)

(Partt.294-295-673-299-683) del foglio 9 Comune di Furci sicula)

(mq.243,81 x €/mq 70,36)= € 17.154,47

data iniziale 11 giugno 1996-Data finale 30 Maggio 2023

€ 23.144,43

SOMMANO (A+B+C)

€ 65.536,18

Il Dirigente Reggente
T. Ing. Anna CHIOFALO



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

**allegato alla proposta di Deliberazione del Commissario ad Acta con i poteri del Consiglio
Metropolitano**

**OGGETTO: Revoca della deliberazione n. 191 del 29/12/2020 del Commissario Straordinario, con
i poteri del Consiglio Metropolitano e degli atti connessi e consequenziali.**

**Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194 lett.a) del d.lgs n.267/00 a favore dei sigg.ri To-
scano Carmelo, Lenzo Teresa e Toscano Elvira.**

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 12, della L.R, 30/2000 e 147
bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere di regolarità tecnica: **FAVOREVOLE** attestante la regolarità e
la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì 28/05/2024

IL DIRIGENTE

F.to Dott. Giorgio La Malfa



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE
DI COPERTURA FINANZIARIA

allegato alla proposta di Delibera del Commissario ad Acta con i poteri del Consiglio Metropoli-
tano

OGGETTO: Revoca della deliberazione n. 191 del 29/12/2020 del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Metropolitano e degli atti connessi e consequenziali. Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194 lett.a) del d.lgs n.267/00 a favore dei sigg.ri Toscano Carmelo, Lenzo Teresa e Toscano Elvira.

☐

La presente proposta non necessita di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

☒

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 12, della L.R. 30/2000 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere **FAVOREVOLE** di regolarità contabile

☐

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere **FAVOREVOLE** di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000):

si attesta l'avvenuta registrazione della seguente prenotazione di impegno di spesa:

Impegno	Importo	Capitolo	Bilancio
---------	---------	----------	----------

si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata:

Diminuzione Entrata	Importo	Capitolo	Bilancio
---------------------	---------	----------	----------

Addì 11/06/2024

F.to Il Funzionario Responsabile

IL DIRIGENTE
Servizi Finanziari e Tributarî
F.to D.ssa Maria Grazia Nulli

OGGETTO: Revoca della deliberazione n. 191 del 29/12/2020 del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Metropolitano e degli atti connessi e consequenziali. Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194 lett.a) del d.lgs n.267/00 a favore dei sigg.ri Toscano Carmelo, Lenzo Teresa e Toscano Elvira.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Commissario ad Acta

F.to Dott. Mastrolembro Ventura Domenico

Il Segretario Generale

F.to Rossana Carrubba

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche, è divenuta esecutiva:

☐ Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione in data _____

☒ Immediatamente Esecutiva

Messina, 12/07/2024

Il Segretario Generale
F.to Rossana Carrubba
